

Attuazione del Decreto Agosto. Le istruzioni Inps per l'esonero dal versamento dei contributi per le aziende che non richiedono ulteriori trattamenti di cassa integrazione



Direzione Centrale Entrate

Roma, 18/09/2020

Circolare n. 105

Al Dirigenti centrali e territoriali
Al Responsabili delle Agenzie
Al Coordinatori generali, centrali e territoriali delle aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'area medio legale

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Vice Presidente
Al Consigliere di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Registrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Al Presidenti dei Comitati amministrativi di fondi, gestione e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Al Presidenti dei Comitati regionali

Allegati n.1

OGGETTO: Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" (pubblicato nella G.U. n. 203 del 14-8-2020), concernente l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

SOMMARIO: L'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", ha previsto un'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedano

L'articolo 3 del [decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104](#), recante «*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*», cd. Decreto Agosto, ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di cassa integrazione. Con [circolare Inps n. 105 del 18 settembre 2020](#) diffuse le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.

Si ricorda che il citato articolo 3 prevede, in favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2020 e a condizione che i medesimi datori **non richiedano i nuovi interventi di integrazione salariale** di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge.

Possono accedere all'esonero in trattazione **i datori di lavoro che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale** di cui agli [articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27](#), e successive modificazioni, ossia dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La novella normativa, inoltre, prevede l'estensione della misura anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del citato decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

L'ammontare dell'esonero è pari – ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche – alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruita nei suddetti due mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. L'importo dell'esonero così calcolato deve essere, poi, riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di quattro mesi e non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell'agevolazione, l'ammontare dei contributi dovuti.

L'applicazione del beneficio è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Si rende noto che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha notificato alla Commissione europea, in data 28 ottobre 2020, il regime di aiuti di Stato e che il predetto aiuto è stato approvato con decisione C (2020) 7926 *final* del 10 novembre 2020.

[Link al testo della Circolare Inps n. 105 del 18 settembre 2020](#), con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Sgravi contributivi – Sgravio contributivo al 100% alternativo alla CIG – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione – Caratteristiche e condizioni – Art. 3 del D.L. 14/08/2020, n. 104, cd. Decreto Agosto